

Regolamento per l'attuazione della misura di accompagnamento alla maternità prevista dagli articoli 6 bis e 6 ter della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).

Articolo 1 oggetto e finalità

Articolo 2 requisiti

Articolo 3 ammontare del contributo

Articolo 4 modalità e termini di presentazione della domanda

Articolo 5 inammissibilità e irricevibilità delle domande

Articolo 6 istruttoria, ammissione delle domande, concessione e liquidazione del contributo

Articolo 7 obblighi della beneficiaria e del soggetto esercente la potestà genitoriale

Articolo 8 perdita dei requisiti e decadenza dal contributo

Articolo 9 controlli, decadenza/annullamento e revoca

Articolo 10 comunicazioni e accessibilità degli atti

Articolo 11 cumulabilità del contributo

Articolo 12 trattamento dei dati personali

Articolo 13 norma transitoria

Articolo 14 rinvio

Articolo 15 entrata in vigore

art. 1 oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità di presentazione della domanda e di concessione del contributo di cui agli articoli 6 bis e dell'articolo 6 ter della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità),
2. Il sussidio economico, erogato a titolo assistenziale, è destinato alle madri al fine di sostenerle durante i primi dodici mesi di vita di ogni figlia o figlio o, in caso di adozione, per i primi dodici mesi dall'adozione di ciascuno di essi.

art. 2 requisiti

1. Per accedere al contributo la madre possiede i seguenti requisiti:
 - a) essere madre di uno o più figli, nati dal 1° gennaio 2026 o adottati dal 1° gennaio 2026 purché di minore età;
 - b) essere residente in Friuli Venezia Giulia per un periodo di almeno dodici mesi continuativi precedenti la data della nascita o dell'adozione;
 - c) essere titolare di Carta famiglia di cui all'articolo 6 della legge regionale 22/2021, in corso di validità al momento della presentazione della domanda;
 - d) avere inserito il figlio o figlia nel proprio nucleo familiare sia ai fini dell'aggiornamento dell'ISEE e sia ai fini dell'aggiornamento di Carta famiglia;
 - e) essere in possesso di un ISEE in corso di validità di valore pari o inferiore a 35.000 euro, fatte salve le eccezioni previste dall'articolo 6, commi 4 e 4 bis della legge regionale 22/2021;
 - f) essere, alla data della presentazione della domanda, occupata, ovvero, essere impegnata in un percorso di istruzione o formazione ovvero, se disoccupata aver presentato la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e svolgere le azioni di politica attiva del lavoro previste nel patto di servizio.
2. La domanda è presentata dalla madre per ogni figlio o figlia nato o nata o adottato o adottata dal 1° gennaio 2026, salvo il caso di figli gemelli o di fratelli o sorelle adottati contemporaneamente, per i quali può essere presentata un'unica domanda.
3. Nel caso di madre minorenni, in deroga a quanto disposto al comma 2, la domanda è presentata da chi esercita la responsabilità genitoriale; in tal caso il soggetto che esercita la potestà genitoriale è titolare di Carta famiglia, in possesso dei requisiti di cui al comma 1, lettere c), d) ed e), la madre minorenni e il figlio o figlia di questa appartengono al nucleo familiare di quest'ultimo, la madre è altresì in possesso dei requisiti d'accesso di cui al comma 1, lettere a), b) ed f).
4. In caso di adozione la genitorialità si considera realizzata con la sentenza di adozione definitiva.
5. Ai fini del contributo sono riconosciuti i percorsi effettuati presso un'istituzione statale, pubblica o privata paritaria o legalmente riconosciuta dal sistema pubblico, di seguito elencati:
 - a) scuola secondaria di primo grado;
 - b) percorso di istruzione di primo livello per adulti;

- c) istruzione e formazione professionale – IEFP;
 - d) liceo;
 - e) istituto tecnico;
 - f) istituto professionale;
 - g) liceo quadriennale;
 - h) istituto tecnico quadriennale;
 - i) istituto professionale quadriennale;
 - j) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) – liceo artistico;
 - k) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) – istituto tecnico;
 - l) percorso di istruzione di secondo livello per adulti (CPIA) – istituto professionale;
 - m) IFTS – istruzione e formazione tecnico professionale;
 - n) ITS Academy – istituto tecnologico superiore;
 - o) corso di laurea di I livello o equipollenti (AFAM);
 - p) corso di master universitario di I livello o equipollenti (AFAM);
 - q) corso di laurea di II livello (biennale) o equipollenti (AFAM);
 - r) corso di laurea di II livello (a ciclo unico) o equipollenti (AFAM);
 - s) corso di master universitario di II livello o equipollenti (AFAM);
 - t) scuola di specializzazione universitaria;
 - u) corso di dottorato alla ricerca o equipollenti (AFAM).
6. Sono altresì riconosciuti i percorsi di formazione professionale regionali finalizzati al conseguimento di una qualifica regionale.

art. 3 ammontare del contributo

1. Il contributo ammonta a 250,00 euro mensili per dodici mensilità dalla data di nascita o dalla data della sentenza di adozione per ogni figlia o figlio, nata o nato, adottata o adottato dal 1° gennaio 2026.
2. Per le madri di età inferiore a 28 anni non compiuti alla data della nascita o dell'adozione di una figlia o di un figlio, il contributo ammonta a 500,00 euro mensili per dodici mensilità dalla data di nascita o dalla data della sentenza di adozione di ogni figlia o figlio, nata o nato, adottata o adottato dal 1° gennaio 2026.
3. In deroga a quanto disposto al comma 2 il limite di età delle giovani madri è elevato:
 - a. per gli anni 2026 e 2027 a trenta anni non compiuti;
 - b. per gli anni 2028 e 2029 a ventinove anni non compiuti.

art. 4 modalità e termini di presentazione della domanda

1. La domanda è presentata entro il termine perentorio di dodici mesi dalla nascita o dalla data della sentenza di adozione del figlio o della figlia, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1.
2. La domanda di contributo è presentata esclusivamente per via telematica mediante l'applicativo informatico messo a disposizione dall'Amministrazione regionale.
3. All'applicativo informatico si accede previa identificazione informatica con lo SPID (Sistema Pubblico d'Identità Digitale), la CIE (Carta d'Identità Elettronica Italiana), o la TS-CNS (Tessera Sanitaria - Carta Nazionale dei Servizi).

4. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 è comprovato nella domanda con dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa).
5. Contestualmente alle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 4 la richiedente indica gli elementi indispensabili al reperimento delle informazioni o dei dati richiesti ovvero ad accertare la veridicità delle dichiarazioni stesse. In caso di figli adottivi è allegata alla domanda la sentenza definitiva di adozione.
6. Ai sensi dell'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000, l'applicativo informatico è predisposto con i moduli necessari al rilascio delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio di cui al comma 4 e delle indicazioni di cui al comma 5, con il richiamo alle sanzioni previste dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.
7. La domanda è sottoscritta ai sensi dell'articolo 65, comma 1, lettera b) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) con la convalida e la trasmissione dei dati da parte del richiedente.

art. 5 inammissibilità e irricevibilità delle domande

1. Sono inammissibili le domande di contributo presentate da soggetti privi dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Ai fini dell'ammissibilità della domanda, l'applicativo informatico, all'accesso e in fase di compilazione della domanda, sulla base dei dati anagrafici ricavati dal sistema di identificazione informatica e preso atto delle dichiarazioni sostitutive di cui al comma 4 dell'articolo 4, verifica la rispondenza ai requisiti di cui all'articolo 2 e più precisamente:
 - a) la titolarità e validità di Carta famiglia;
 - b) le condizioni previste dall'articolo 6, commi 4 e 4 bis della legge regionale 22/2021;
 - c) il genere del soggetto che presenta istanza ed eventuale potestà genitoriale;
 - d) la presenza del figlio o della figlia nel nucleo familiare e la relativa data di nascita o di adozione;
 - e) i termini iniziale e finale per la presentazione della domanda;
 - f) la residenza in Friuli Venezia Giulia;
 - g) la validità e il limite di valore dell'attestazione ISEE;
 - h) la condizione occupazionale o di studio.
3. Qualora le verifiche di cui al comma 2 diano esito negativo, l'applicativo non consente la trasmissione della domanda per mancanza dei requisiti richiesti.
4. Qualora le verifiche di cui al comma 2 diano esito positivo, l'applicativo consente la trasmissione della domanda e rilascia una ricevuta, che attesta l'avvenuta presentazione della domanda, come previsto dall'articolo 18 bis, comma 1 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).
5. La domanda per la quale non è portata a termine la procedura di invio attestata dalla ricezione dell'e-mail di conferma di cui al comma 4 non è presentata.

6. Qualora la ricevuta, di cui al comma 4 contenga le informazioni di cui all'articolo 8 della legge 241/1990, essa costituisce comunicazione di avvio del procedimento.
7. Sono irricevibili le domande presentate con modalità diverse da quella prevista all'articolo 4, comma 2.
8. Entro il termine di sessanta giorni il Servizio competente, accertata l'irricevibilità, con provvedimento espresso, redatto in forma semplificata, conclude il procedimento e archivia la domanda.

Art. 6 istruttoria, ammissione delle domande, concessione e liquidazione del contributo

1. Il Servizio competente svolge l'istruttoria secondo l'ordine cronologico di presentazione della domanda, ai sensi dell'articolo 36, comma 4 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
2. Se dall'esame della domanda trasmessa risulti necessaria l'acquisizione di ulteriori elementi, il Servizio competente provvede a richiederli, fissando un termine perentorio di dieci giorni. Decorso inutilmente tale termine o se la documentazione trasmessa risulti ancora carente, la domanda viene dichiarata improcedibile con provvedimento espresso redatto in forma semplificata.
3. La richiesta di integrazione sospende i termini del procedimento.
4. Con decreto del Direttore del Servizio il contributo è concesso entro novanta giorni dalla data di presentazione della domanda.
5. Contestualmente alla concessione del contributo è disposta l'erogazione delle mensilità spettanti dalla data di nascita o di adozione e fino alla mensilità della data del decreto di concessione.
6. Le erogazioni successive avvengono di norma entro il mese in cui vengono a scadenza e fino al raggiungimento delle dodici mensilità previste all'articolo 3, comma 1.
7. Qualora la madre minorenni raggiunga la maggiore età nell'arco dei dodici mesi di spettanza del contributo, questo continua a essere erogato al soggetto che ha esercitato la responsabilità genitoriale.

art. 7 obblighi della beneficiaria e del soggetto esercente la potestà genitoriale

1. È fatto obbligo alla madre e al soggetto esercente la potestà genitoriale di mantenere i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere c), d), e) ed f) per i primi dodici mesi di vita o di adozione del figlio o della figlia.
2. La madre, beneficiaria del contributo, è tenuta a mantenere la residenza propria e del figlio o della figlia continuativamente in Friuli Venezia Giulia nei dodici mesi di spettanza del contributo ed è tenuta a comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni cambio di residenza sia in regione sia fuori regione.
3. La madre beneficiaria mantiene il requisito di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), anche passando da una condizione a un'altra tra quelle previste, purché con interruzioni complessivamente non superiori a sessanta giorni.

4. È fatto obbligo alla madre o a chi ne esercita la responsabilità genitoriale di comunicare tempestivamente al Servizio competente ogni eventuale variazione dei dati indicati nella domanda.
5. Ogni comunicazione è inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata del Servizio competente.

art. 8 perdita dei requisiti, decadenza e revoca del contributo

1. Il diritto al sussidio decade al verificarsi di uno o più dei seguenti eventi nel corso dei dodici mesi di spettanza del contributo, come previsto all'articolo 3, comma 1:
 - a) la madre e il soggetto esercente la potestà genitoriale perdono i requisiti di cui all'articolo 2 comma 1, lettere c), d), e) ed f);
 - b) la madre, con la figlia o il figlio, sposta la residenza fuori dalla regione Friuli Venezia Giulia;
 - c) decede prematuramente la figlia o il figlio.
2. Nei casi di cui al comma 1, con provvedimento dichiarativo di decadenza, il contributo complessivo è rideterminato in riduzione e revocato per le mensilità non più dovute con decorrenza dal mese successivo alla data dell'evento.
3. La decadenza dal diritto al beneficio e la revoca parziale del sussidio in corrispondenza delle mensilità non più spettanti comporta la restituzione delle somme eventualmente già erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data della richiesta di restituzione sino alla data della effettiva restituzione, come previsto dall'articolo 49, comma 1-bis, della legge regionale 7/2000.
4. Qualora la beneficiaria o il soggetto esercente la potestà genitoriale non abbiano tempestivamente comunicato l'evento che comporta la decadenza dal contributo, la restituzione delle somme eventualmente già erogate sono maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione, come previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

art. 9 controlli, annullamento e revoca del contributo

1. Le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000 sono oggetto di controllo da parte del Servizio competente, anche a campione e successivamente all'erogazione del beneficio, con una o più delle seguenti modalità:
 - a) consultazione diretta, anche mediante servizi di cooperazione applicativa, delle banche dati delle Amministrazioni certificanti (Istituto Nazionale della Previdenza Sociale per DSU e ISEE; Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente per residenza, genitorialità, stato civile; Ergonet per condizione occupazionale; Anagrafe Nazionale dell'Istruzione per la frequenza dei percorsi di istruzione e formazione; Registro delle imprese-Unioncamere).
 - b) mediante richiesta scritta di conferma da parte dei soggetti o delle amministrazioni in possesso delle relative informazioni;
 - c) acquisizione di atti e documenti idonei a comprovare la veridicità di stati, fatti e qualità personali dichiarati; quando trasmessi con mezzo informatico idoneo ad accertarne la provenienza, ai sensi dell'articolo 43, comma 6, del DPR 445/2000

soddisfano il requisito della forma scritta e non devono essere trasmessi in originale.

2. I soggetti sottoposti ai controlli sono tenuti a collaborare con il personale regionale incaricato e a presentare tempestivamente e comunque entro venti giorni la documentazione richiesta.
3. Nel caso in cui, a seguito dei controlli di cui al comma 1, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà, il provvedimento di concessione del contributo è annullato ai sensi dell'articolo 49 della legge regionale 7/2000 per riconosciuta assenza originaria dei requisiti, causata da una condotta del beneficiario non conforme al principio della buona fede.
4. Il provvedimento di concessione del contributo è altresì annullato se alla madre o al titolare esercente la potestà genitoriale è stata revocata la Carta famiglia per i motivi di cui all'articolo 5, comma 6, lettera c) del decreto del Presidente della Regione 22 giugno 2022, n. 75 (Regolamento per l'attuazione della Carta famiglia e della Dote famiglia previste dall'articolo 6 e dall'articolo 7 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità).
5. L'annullamento di cui ai commi 3 e 4, comporta la restituzione delle somme erogate, maggiorate degli interessi calcolati al tasso legale, a decorrere dalla data di erogazione sino alla data di effettiva restituzione, come previsto dall'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7/2000.

art. 10 comunicazioni e accessibilità degli atti

1. L'applicativo informatico di cui all'articolo 4, comma 2, avvisa il richiedente dell'avvenuta trasmissione della domanda, fornisce in via telematica all'avvio del procedimento le informazioni di cui all'articolo 14 della legge regionale 7/2000, consente al richiedente e beneficiario di monitorare gli stati del procedimento e di accedere dalla sezione "Atti del procedimento" alle comunicazioni e alle informazioni previste ai successivi commi.
2. L'avviso di ricevimento della domanda validamente inviata dal richiedente e la comunicazione di avvio del procedimento sono altresì trasmessi per via telematica all'indirizzo di posta elettronica ordinaria eventualmente indicata nella domanda.
3. La domanda per cui non è stata portata a termine la procedura d'invio, attestata dalla ricezione della e-mail di conferma, non è presentata.
4. La richiesta di chiarimenti o elementi integrativi, di cui all'articolo 6, comma 2, è indirizzata alla casella di posta elettronica certificata eletta dal richiedente come domicilio digitale presso l'Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). Qualora il richiedente non abbia un domicilio digitale, la richiesta è indirizzata alla casella di posta elettronica certificata indicata dal richiedente nella domanda. Qualora il richiedente non abbia una casella di posta elettronica certificata, la richiesta è inviata all'indirizzo di residenza o al recapito indicato nella domanda tramite raccomandata con ricevuta di ritorno. La richiesta è altresì resa disponibile all'interessato nella Sezione "Atti del procedimento" dell'applicativo informatico e di ciò è data notizia all'interessato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda.
5. Il provvedimento di concessione del contributo è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web della Regione Friuli Venezia Giulia, alla

pagina Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici. Gli estremi del provvedimento, ai fini della sua ricerca e consultazione, sono resi disponibili all'interessato nella Sezione "Atti del procedimento" dell'applicativo informatico e di ciò è data notizia all'interessato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda.

6. Gli atti di liquidazione e pagamento non sono accessibili in modalità telematica. Gli estremi degli atti di liquidazione e di pagamento di ciascuna mensilità del contributo spettante sono resi disponibili all'interessata nella Sezione "Atti del procedimento" dell'applicativo informatico. Il beneficiario può prenderne visione previa richiesta al Servizio competente, che lo esibisce entro 15 giorni.
7. La comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda e il successivo eventuale provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato con le modalità di cui al comma 4. La nota e il successivo provvedimento sono altresì resi disponibili all'interessato nella sezione "Atti del procedimento" dell'applicativo informatico, e di ciò è data notizia all'interessato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda.
8. Le comunicazioni inerenti i controlli nonché i provvedimenti eventuali di decadenza o di annullamento sono comunicati al richiedente con le modalità di cui al comma 4. Le note e i successivi correlati provvedimenti sono altresì resi disponibili all'interessato nella sezione "Atti del procedimento" dell'applicativo informatico e di ciò è data notizia all'interessato all'indirizzo di posta elettronica ordinaria indicato nella domanda.

art. 11 cumulabilità del contributo

1. Il contributo è cumulabile con altri benefici e contributi concessi per le medesime finalità.

art. 12 trattamento dei dati personali

1. La Regione, in qualità di titolare del trattamento, tratta i dati personali degli interessati in conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) e al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), e successive modificazioni. Il trattamento è fondato sulla base giuridica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del GDPR, in quanto necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri, nella specie la gestione del procedimento di concessione del contributo disciplinato dal presente Regolamento in attuazione degli articoli 6 bis e 6 ter della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22.
2. Qualora il trattamento riguardi dati appartenenti a categorie particolari ai sensi dell'articolo 9 del GDPR, esso trova fondamento nell'articolo 9, paragrafo 2, lettera g), del GDPR, in quanto necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto nazionale, ai sensi dell'articolo 2-sexies del decreto legislativo n. 196/2003, nei limiti di quanto strettamente pertinente alle finalità del procedimento.
3. Le informazioni sul trattamento dei dati personali, ivi compresi i diritti degli interessati, i tempi di conservazione, le modalità del trattamento e gli ulteriori elementi richiesti dall'articolo 13 del GDPR, sono fornite agli interessati mediante apposita informativa resa disponibile nell'applicativo informatico di cui all'articolo 4, comma 2, del presente Regolamento, prima dell'avvio della compilazione della domanda.

4. L'esercizio dei diritti riconosciuti dagli articoli da 15 a 22 del GDPR è effettuato mediante istanza indirizzata al Servizio competente all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nell'informativa di cui al comma 3.

Art. 13 norma transitoria

1. In via di prima applicazione per l'anno 2026 per i nati o adottati dal 1° gennaio 2026 e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento il termine perentorio per la presentazione delle domande decorre dalla data di pubblicazione del presente Regolamento sul Bollettino Ufficiale Regionale ed entro e non oltre dodici mesi.

Art. 14 rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni delle leggi vigenti e, in particolare, le disposizioni della legge regionale 7/2000 e della legge 241/1990.

Art. 15 entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE